



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Sportello Unico Attivita' Produttive

Registro Ordinanze n. 226 del 09/08/2023

ORDINANZA

OGGETTO: "FESTA DELLE BASURE" DEL 13 AGOSTO 2023: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 47 del 24.05.2023 è stato approvato il calendario degli eventi turistici che si svolgeranno nel Comune di Loano nel periodo giugno/settembre 2023;
- nel suddetto calendario domenica 13 agosto 2023, a partire dalle ore 21.00, risulta in programma la manifestazione di notevole importanza per il turismo cittadino denominata "FESTA DELLE BASURE", organizzata dalla Associazione "Vecchia Loano", con sede legale in Loano, C.so Roma nr. 9 – p.iva: 90014730098, per la quale sono previsti:
 - uno spettacolo che si terrà in Piazza Italia in apertura della manifestazione;
 - un corteo di musicisti, gruppi e figuranti in maschera che, al termine dello spettacolo di cui al punto precedente, sfilerà lungo il centro storico (Via Doria, Via Cavour, Piazza Rocca, Via Garibaldi, Via Ghilini, Corso Roma, Lungomare Nazario Sauro) fino allo stabilimento balneare "Varesina – Gruppo Garden Lido", dove si svolgerà il tradizionale "rogo della strega";
 - esibizioni di attori, artisti di strada, cartomanti e figuranti in vari punti del percorso della manifestazione;
 - l'allestimento di nr. 5 bancarelle per la vendita di dolci e di prodotti attinenti la manifestazione, autorizzato con D.G.C. nr. 111 del 26.10.2022, trattandosi di manifestazione storica di cui è prevista la comunicazione in Regione ai sensi dell'art. 32 L.R. 02/01/2007 nr. 1 e s.m.i.;
 - a conclusione della manifestazione, salvo maltempo o condizioni metereologiche avverse, con inizio previsto intorno alle ore 23.00 circa, i tradizionali fuochi artificiali c/o l'area del "Molo Kursaal", per i quali sono già state rilasciate le autorizzazioni di competenza;

CONSIDERATO che:

- per l'occasione è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici che può comportare, in particolari momenti della giornata, l'occupazione in maniera massiccia di varie zone del territorio comunale;
- al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica occorre adottare misure idonee affinché non si creino luoghi in cui l'ammassamento risulti particolarmente congestionato, salvo, ovviamente, per quei luoghi interessati dagli eventi specifici sopra richiamati;
- un motivo naturale di congestionamento è collegato alla fruibilità dei servizi offerti dalle attività commerciali in genere;
- si rende pertanto necessario, opportuno ed auspicabile che le attività di servizio commerciale siano organizzate in modo tale da essere il più efficienti possibile;

RILEVATO che il comma 7bis dell'articolo 50 del D.Lgs. nr. 267/2000 prevede che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici [...]”*;

RAVVISATI i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza *de qua*, ritenendo che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

DATO ATTO che sussistono particolari esigenze di celerità ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 derivanti dall'imminente manifestazione, tali da impedire la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

ATTESO, pertanto che sussistano i requisiti di cui all'art. 50 comma 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. per l'emissione dell'ordinanza sindacale;

VISTI:

- il R.D. 18.06.1931 nr. 773;
- il R.D. 06.05.1940 nr. 635;
- la L. 24.11.1981 nr. 689;
- la L. 26.10.1995 nr. 447;
- la L.R. Liguria 02.01.2007 nr.1;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 inerente l'applicazione delle sanzioni per inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità;

PRESO ATTO:

- dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- del piano di sicurezza relativo all'evento predisposto “Studio Tecnico Ing. Massimiliano Gattuso”;
- della autorizzazione demaniale nr. 16/2023 del 01.08.2023 (Prot. Nr. 31241/2023 del 01.08.2023), contenente specifiche prescrizioni connesse allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

in occasione della manifestazione “FESTA DELLE BASURE” di cui in premessa, organizzata domenica 13 agosto 2023 in Piazza Italia e lungo le vie del centro storico (Via Doria, Via Cavour, Piazza Rocca, Via Garibaldi, Via Ghilini, Corso Roma, Lungomare Nazario Sauro), fino allo stabilimento balneare “Varesina – Gruppo Garden Lido”:

1. dalle ore 14.00 del giorno 13.08.2023 alle ore 03.00 del 14.08.2023, nelle aree interessate dall'evento in programma, il divieto dello svolgimento del servizio di esclusiva finalità turistica effettuato con il trenino lillipuziano a percorso libero;

2. che tutti gli allestimenti siano predisposti nel rispetto del D.M. 19.08.1996 e della Circolare Ministero dell'Interno del 01.04.2011 – prot. n. 1689 “Verifica solidità e sicurezza dei Carichi Sospesi” e senza la recinzione (né con transenne, vasi o altro) delle aree interessate;
3. dalle ore 20.00 del 13.08.2023 alle ore 03.00 del 14.08.2023:
 - a) che tutti gli esercizi commerciali non possono vendere alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
 - b) che tutti i distributori automatici che vendono qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak devono essere spenti;
 - c) che tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possono vendere né somministrare per asporto alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; i medesimi hanno inoltre l'obbligo di non lasciare incustoditi oggetti di qualunque materiale (es: bicchieri e bottiglie di vetro, lattine, posate di metallo) che possono provocare danno a persone, cose ed animali
 - d) di non consumare in luogo pubblico e sulla pubblica via qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda contenuto in bottiglie di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak.
4. dalle ore 21.00 e fino all'avvenuto transito del corteo il divieto di allestimento di tavoli e sedie all'esterno degli esercizi commerciali, delle attività artigianali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul percorso del medesimo (Via Doria, Via Cavour, Piazza Rocca, Via Garibaldi, Via Ghilini, via Firpo/Piazza Mazzini, Corso Roma, Lungomare Nazario Sauro), che impediscano ovvero rendano difficoltoso il passaggio in sicurezza del corteo;
5. dalle ore 21.00 e fino all'avvenuto transito del corteo la rimozione, da parte di tutte le attività produttive che instano sul percorso del medesimo, degli espositori e degli allestimenti di qualunque tipo posizionati all'esterno dei rispettivi esercizi, oltre alla chiusura di tende, ombrelloni o ripari vari che possano a vario titolo ostacolare ovvero creare potenziale pericolo al libero transito della manifestazione;
6. dalle ore 22.00 del 13.08.2022 e fino al termine delle operazioni di bonifica, ripristino e messa in sicurezza dell'area di sparo delimitata dalla allegata planimetria, l'obbligo di sgombero delle persone e dei dehors ricompresi all'interno della medesima, con particolare riferimento agli allestimenti degli stabilimenti balneari “Il Cavallino Bianco Beach”, “Bagni Miramare” e “SLA Bagni Delfino”, oltre al chiosco e dehors dei locali di somministrazione all'insegna “Palm Beach”, “Itoya” e “Sacripante”, nonché agli allestimenti dello spettacolo viaggiante “Mornese baby cars di Riagno Francesca”;
7. la deroga alle limitazioni al traffico su Piazza Italia esclusivamente per le operazioni di allestimento dello spettacolo che darà inizio alla manifestazione;
8. che prima dell'inizio della manifestazione, nell'ambito del programma comunicato, l'organizzatore:
 - garantisca il rispetto di tutti i requisiti di safety e security – laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017, confermata dalla Circolare della Prefettura di Savona prot. n. 15663 del 9.06.2017 e alla Circolare del Ministero dell'Interno del 18.07.2018;
 - garantisca il rispetto di tutti i requisiti di safety e security – laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
 - acquisisca il certificato di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché garantisca l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
9. che l'ingombro delle installazioni sulla passeggiata non comporti un restringimento alle aree di pubblico transito al di sotto di metri 2,50;
10. dalle ore 9.00 del 13.08.2022 a fine manifestazione l'occupazione di Piazza Rocca e di aree demaniali del Lungomare Garrassini Garbarino con postazioni fotografiche e cartomanti individuate dall'Associazione organizzatrice dell'evento, con l'obbligo, per queste ultime, di fornire al pubblico prestazioni esclusivamente gratuite.

DISPONE

dalle ore 18.00 del 13.08.2023 alle ore 01.00 del 14.08.2023 la deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica di cui alla D.C.C. nr. 55 del 29.06.1999, come approvata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr. 180 del 24.07.2001, fino al limite di 95 db(A);

VIETA

a chiunque:

- di accendere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo e categoria commerciale;
- di utilizzare qualsiasi oggetto che possa in qualunque modo arrecare danno a persone, cose o animali.

A tal proposito si evidenzia che il vigente "*Regolamento Comunale di Polizia Urbana*", approvato con D. C. C. nr. 82 del 29.11.2004 e ss.mm.ii., all'art. 20 commi 6 e 7 espressamente recita:

- a) "*E' vietato usare bombolette spray contenenti schiumogeni od altro ed il lancio di qualsiasi cosa che possa insudiciare persone o cose, nonché il lancio dei cc.dd. "gavettoni";*
- b) "*E' vietato il consumo di bevande alcoliche ... (omissis) ...al di fuori dei luoghi di somministrazione all' uopo destinati*".

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza venga:

- resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale;
- notificata per verificarne l'ottemperanza:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
 - alla Questura di Savona;
 - al locale Comando di Polizia Locale;
 - ai Carabinieri Comando Stazione Territoriale e Stazione Forestale Loano;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano;
- notificata altresì:
 - all' Associazione "Vecchia Loano";
 - alle associazioni OBIETTIVO TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. e SINDACATO ITALIANI BALNEARI LOANO;
 - agli uffici comunali interessati (Ambiente, Commercio, Demanio, Tributi, Turismo);

e diffusa a mezzo gli organi di stampa per darne ampia conoscenza.

AVVERTE

- che la violazione della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 7bis.1 del D.Lgs. 267/2000, secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981;
- che sono fatte salve eventuali sanzioni penali ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 650 del Codice penale;

INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 nr. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Luca Lettieri)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005